



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 236 del 21 novembre 2025

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

IANNARELLI

***SISTEMA REGIONALE INTEGRATO D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO PER LA TRANSIZIONE TRA LA
FORMAZIONE E IL LAVORO, PROMOZIONE DELL'APPRENDISTATO
E QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO PER LA TRANSIZIONE TRA LA FORMAZIONE E IL LAVORO, PROMOZIONE DELL'APPRENDISTATO E QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI

di iniziativa Cons. Maria Chiara Iannarelli



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65932178 Mail: miannarelli@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di riordinare e aggiornare, in un unico provvedimento, le disposizioni vigenti in materia di istruzione e formazione professionale, orientamento e transizione tra formazione e lavoro, valorizzando in particolare gli strumenti dell'apprendistato e dei tirocini, andando a realizzare un sistema integrato. L'intervento normativo si colloca nella prospettiva di un aggiornamento della Legge Regionale 5/2015 e di una sistematizzazione organica del quadro esistente, superando la frammentarietà degli atti amministrativi e fornendo una cornice stabile che consenta certezza nella programmazione e continuità agli attori coinvolti, oltre a restituire piena dignità ai percorsi tecnico-professionali.

Ridefinendo le linee generali della legislazione vigente, composta non solo da normativa primaria ma in parte ricavabile da atti amministrativi, il testo istituisce un sistema regionale finalizzato a rafforzare, in un'ottica di inclusione e coesione socio-lavorativa, la connessione tra istruzione, formazione e mercato del lavoro. L'aggiornamento normativo si rende necessario anche in considerazione dei mutamenti socio-economici in atto, che impongono un aggiornamento coerente con l'emergere di una domanda crescente di percorsi professionalizzanti, l'innalzamento dei livelli di dispersione scolastica e l'aumento dei giovani inattivi che non studiano né lavorano.

La legge si fonda su principi generali che disciplinano il sistema regionale dell'istruzione e della formazione, integrati da disposizioni specifiche in materia di regolazione della IeFP, dell'orientamento verso il lavoro e dei percorsi di transizione, con particolare riferimento ai tirocini. Tale provvedimento si sostanzia con il potenziamento della filiera professionalizzante, il riconoscimento delle competenze e l'attivazione di un sistema di orientamento continuo.

Gli obiettivi costituiscono traguardi concreti che la Regione vuole raggiungere per realizzare le finalità più ampie indicate all'articolo 1. La volontà di individuare gli obiettivi nel modo più esaustivo possibile ha lo scopo di favorire l'attuazione della proposta di legge ovvero definire, a livello di fonte legislativa, gli indirizzi concreti da seguire ai fini della programmazione dei percorsi di cui al titolo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

I, capo II nonché la realizzazione delle attività e dei servizi per l'orientamento e la transizione tra formazione e lavoro.

La proposta riafferma la pari dignità tra i percorsi di istruzione e quelli di formazione professionale, sottolineando la necessità di attribuire alla IeFP un ruolo autonomo e non residuale all'interno del sistema educativo.

Tra gli obiettivi strategici, la proposta di legge mira al miglioramento dei livelli formativi della popolazione regionale, promuovendo una più estesa partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva. In tal senso, si prevede lo sviluppo delle competenze di orientamento, per accompagnare scelte consapevoli nei percorsi educativi e professionali. Viene altresì perseguito l'ampliamento della partecipazione giovanile ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria, insieme al rafforzamento dell'apprendimento permanente per gli adulti, anche in chiave di riqualificazione, ricollocazione e durante le transizioni occupazionali. Si prevede inoltre l'ampliamento dell'offerta formativa all'interno degli istituti penitenziari, con l'obiettivo di agevolare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. Al tempo stesso, si interviene per rendere più efficace l'accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di occupazione stabile e qualificata, promuovendo l'inclusione attiva delle persone più esposte al rischio di marginalità, nonché la piena partecipazione delle persone con disabilità, garantendo pari opportunità di accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione.

All'interno della nuova normativa sono disciplinati i tirocini curriculari ed extracurriculari, collocati nell'ambito delle politiche di orientamento e intesi come strumenti formativi che non si sostituiscono al contratto di lavoro.

In coerenza con la disciplina previgente, la legge dà compiuta attuazione a principi fondamentali quali la sussidiarietà, il riconoscimento della pari dignità tra i diversi canali formativi e il rafforzamento del partenariato istituzionale e sociale, delineando un modello di governance collaborativa tra soggetti pubblici e privati. È previsto il rafforzamento della filiera tecnico-professionale quale elemento strategico del sistema, attraverso il coordinamento tra anno scolastico e anno formativo, con l'obiettivo di assicurare coerenza e continuità nei percorsi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Viene inoltre introdotto l'apprendistato duale, con particolare attenzione al superamento del disallineamento tra competenze acquisite e fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. Tra le competenze chiave trasversali a tutto il sistema, si pone rilievo a quelle linguistiche e digitali, comprese in particolar modo quelle relative all'intelligenza artificiale.

A sostegno dell'integrazione tra istruzione, formazione e occupazione, la legge prevede misure per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, nonché la realizzazione di un sistema permanente di orientamento, volto ad accompagnare la persona lungo l'intero arco della vita, in un'ottica di apprendimento continuo, in coerenza con i fabbisogni del tessuto produttivo. Tale sistema si fonda sulla cooperazione tra istituzioni scolastiche, formative e universitarie, soggetti pubblici e privati, al fine di garantire qualità, accessibilità e continuità dei servizi orientativi sul territorio.

L'orientamento permanente, come definito dalla normativa, assume il profilo di un insieme strutturato di attività continuative, rivolte al supporto delle persone nell'elaborazione autonoma delle proprie scelte formative e professionali. In sede di programmazione regionale, esso rappresenta una leva strategica per il rafforzamento delle competenze individuali in materia di auto-orientamento, rivolgendosi a giovani, studenti e adulti, nella consapevolezza della natura dinamica e plurale dei percorsi di apprendimento e lavoro. Il sistema promuove anche la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso esperienze in contesti operativi reali che facilitino scelte consapevoli e fondate. In tale direzione si collocano i tirocini estivi per studenti, finalizzati a integrare la formazione con esperienze pratiche orientative, funzionali alla costruzione di un percorso personale coerente.

La legge promuove inoltre il dialogo sociale e il coordinamento tra le istituzioni, facendo della concertazione lo strumento strategico per la definizione delle politiche regionali in materia.

La proposta di legge si configura pertanto come strumento di razionalizzazione e innovazione normativa. Essa intende offrire risposte stabili, coordinate e inclusive ai bisogni formativi, sociali ed economici di una società in trasformazione, restituendo centralità alla persona in ogni fase del proprio percorso di crescita e formazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La proposta di legge si compone di sei capi e ventiquattro articoli.

Il capo primo contiene le disposizioni generali.

L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della legge richiamando il fondamento costituzionale, statutario, la normativa nazionale e la normativa regionale vigente.

L'articolo 2 fornisce una definizione del sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro.

L'articolo 3 individua ed elenca gli obiettivi del sistema regionale integrato.

L'articolo 4 definisce l'obiettivo di promozione del coordinamento istituzionale e del partenariato sociale quali strumenti per la realizzazione del sistema. Individua inoltre gli organismi e i tavoli di cui la regione si avvale per il fine stabilito.

Il capo secondo individua gli ambiti di intervento del sistema regionale integrato. In particolare l'offerta formativa dei percorsi d'istruzione e formazione professionale; di istruzione tecnologica superiore e di istruzione e formazione professionale tecnica superiore; l'orientamento regionale all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro.

L'articolo 5 individua i percorsi che costituiscono l'offerta formativa dei percorsi d'istruzione e formazione professionale.

L'articolo 6 elenca i soggetti attuatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 7 individua i percorsi di istruzione tecnologica superiore e di istruzione e formazione professionale tecnica superiore.

L'articolo 8 elenca i soggetti attuatori dei percorsi di istruzione tecnologica superiore e di istruzione e formazione professionale tecnica superiore.

L'articolo 9 individua e dispone i criteri di certificazione delle competenze.

L'articolo 10 disciplina le attività e i servizi e di orientamento regionale all'istruzione e alla formazione professionale e per la transizione tra formazione e lavoro.

L'articolo 11 individua ed elenca i soggetti attuatori delle attività di orientamento regionale permanente in ambito scolastico, formativo e per la transizione tra formazione e lavoro.

Il capo terzo disciplina la programmazione dell'offerta formativa e di orientamento del sistema regionale integrato.

L'articolo 12 disciplina la programmazione prevedendo: il documento di indirizzo per la programmazione dell'offerta formativa relativa agli ambiti di intervento di cui al Capo II, Sezioni I e II; il piano territoriale quadriennale per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e piani territoriali pluriennali; i piani annuali attuativi del sistema regionale integrato.

Il capo quarto contiene le disposizioni volte alla promozione dell'apprendistato e alla qualificazione dei tirocini.

L'articolo 13 dispone la promozione dell'apprendistato e la qualifica dei tirocini all'interno della programmazione di cui all'articolo 12.

L'articolo 14 individua la qualificazione e la normativa dell'apprendistato nell'ambito del sistema regionale integrato e individua i profili formativi dell'apprendistato disciplinati dalla Giunta.

L'articolo 15 individua la disciplina in materia di tirocini curricolari.

L'articolo 16 individua la disciplina dei tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo.

L'articolo 17 individua la disciplina dei tirocini estivi di orientamento.

Il capo quinto definisce il sistema informativo regionale.

L'articolo 18 dispone l'istituzione del sistema informativo regionale per la raccolta, la gestione e la fruizione dei dati e delle informazioni relativi al sistema regionale integrato.

Il capo sesto contiene le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 19 contiene disposizioni sulle deliberazioni attuative.

L'articolo 20 dispone le norme transitorie.

L'articolo 21 dispone l'abrogazione della l.r. 5/2015.

L'articolo 22 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 23 definisce la copertura finanziaria della legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione della legge sono a carico delle risorse finanziarie proprie della Regione previste per ciascuna delle annualità del triennio 2025 – 2027, valutate in euro 26.700.000,00 per annualità, iscritte nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nonché mediante le risorse derivanti da assegnazioni statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente nell'ambito del programma 02 "Formazione professionale" e del programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale". Si prevede inoltre, che al finanziamento degli interventi della legge concorrano, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali comunitari, qualora coerenti con le linee di intervento in essi previste.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore della legge.



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65932178 **Mail:** miannarelli@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Finalità e oggetto

Art. 2 Definizione del sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro

Art. 3 Obiettivi del sistema regionale integrato

Art. 4 Coordinamento istituzionale e partenariato sociale

Capo II Ambiti di intervento del sistema regionale integrato

Sezione I Offerta formativa dei percorsi d'istruzione e formazione professionale, d'istruzione tecnologica superiore e d'istruzione e formazione professionale tecnica superiore

Art. 5 Percorsi di istruzione e formazione professionale- IeFP

Art. 6 Soggetti attuatori dei percorsi di IeFP

Art. 7 Percorsi di istruzione tecnologica superiore - ITS Academy e di istruzione e formazione professionale tecnica superiore - IFTS

Art. 8 Soggetti attuatori dei percorsi degli ITS Academy e IFTS

Art. 9 Certificazione delle competenze

Sezione II Orientamento regionale all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro

Art. 10 Attività e servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro

Art. 11 Soggetti attuatori delle attività e dei servizi di orientamento regionale

Capo III Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento del sistema regionale integrato

Art. 12 Documento di indirizzo e piani territoriali pluriennali e annuali attuativi del sistema regionale integrato

Capo IV Apprendistato e Tirocini

Art. 13 Promozione dell'apprendistato e qualificazione dei tirocini

Art. 14 Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 15 Tirocini curriculari

Art. 16 Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo

Art. 17 Tirocini estivi di orientamento

Capo V Sistema informativo regionale

Art. 18 Settori specifici e interconnessi del sistema regionale integrato

Capo VI Disposizioni finali e transitorie

Art.19 Disposizioni sulle deliberazioni attuative

Art. 20 Disposizioni transitorie

Art. 21 Abrogazioni

Art. 22 Clausola valutativa

Art. 23 Disposizioni finanziarie

Art. 24 Entrata in vigore



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle norme generali, dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato in materia di istruzione, orientamento e lavoro e nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale, contribuisce a garantire l'assolvimento del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 28 marzo 2003, n. 53), a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, a garantire la continuità formativa e l'orientamento, per la transizione tra la formazione e il lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro delle politiche dell'Unione europea e coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione e adeguatezza nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e al decreto legislativo attuativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche, definisce e disciplina il sistema regionale integrato d'istruzione e formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Definizione del sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro)

1. Il sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro, di seguito denominato sistema regionale integrato, è costituito da:

- a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le ulteriori attività di cui all'articolo 5;
- b) percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) e quelli di formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 7;
- c) attività e servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro di cui all'articolo 10;
- d) attività funzionali alla valorizzazione e all'attuazione del sistema regionale integrato, con particolare attenzione alla promozione dell'apprendistato e alla qualificazione dei tirocini.

2. I percorsi, le attività e i servizi sono realizzati mediante la programmazione unitaria e integrata di cui all'articolo 12.

3. Non rientrano nell'ambito del sistema regionale integrato le politiche attive del lavoro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Obiettivi del sistema regionale integrato)

1. Il sistema regionale integrato persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) la centralità della persona, attraverso percorsi di istruzione e formazione personalizzati, coerenti con le capacità, le vocazioni e le aspettative degli allievi e che, nel rispetto delle differenti identità di ciascuno, siano idonei a favorire la continuità educativa, il successo scolastico e formativo, la certificazione delle competenze acquisite, la transizione tra la formazione e lavoro, per una permanenza occupazionale stabile e attiva;
- b) l'accesso inclusivo e non discriminatorio al sistema regionale integrato, tenendo conto delle situazioni di disabilità e di disagio degli allievi, comprese quelle derivanti da svantaggio economico e sociale, culturale e dalla non conoscenza della lingua italiana per l'appartenenza a culture diverse;
- c) l'individuazione di metodologie di apprendimento e strategie compensative idonee a potenziare le abilità degli allievi con disabilità o disagi e a far acquisire loro specifiche competenze, anche mediante l'utilizzo di tecnologie e strumenti informatici che possano facilitare l'apprendimento e la socializzazione;
- d) la libertà di scelta educativa delle famiglie, con particolare attenzione a quelle degli allievi in condizioni di svantaggio economico e sociale;
- e) il raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del lavoro e le politiche dello sviluppo economico, della coesione sociale, del welfare, dell'immigrazione, per promuovere modelli di istruzione, di formazione, di orientamento, occupazionali e produttivi inclusivi, che favoriscano il processo di sostenibilità economica, ambientale e sociale e il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali a favore delle nuove generazioni;
- f) la pari dignità tra il sistema di istruzione secondaria superiore e i percorsi del sistema regionale integrato, favorendo, nel rispetto delle finalità educative, culturali e professionali proprie di ciascun sistema, l'interazione e il raccordo tra gli stessi, la reversibilità delle scelte e la mobilità tra i diversi percorsi, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei rispettivi ambiti;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- g) l'apprendimento permanente dei giovani, mediante l'utilizzo di strategie e risorse per acquisire o migliorare conoscenze, capacità e competenze, in contesti formali, non formali e informali, prevedendo, in particolare, attività di orientamento all'apprendimento formale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e successive modifiche, a favore dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione (NEET), e in generale di giovani appartenenti a categorie fragili e/o svantaggiate, a rischio di esclusione poiché privi di strumenti idonei, di conoscenze, capacità e competenze necessarie, per realizzare una prospettiva di vita personale, civica, sociale e occupazionale;
- h) la messa in trasparenza delle competenze per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso i percorsi formativi e l'esperienza lavorativa;
- i) l'adesione alla filiera formativa tecnologica- professionale di cui all'articolo 25 bis del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175) e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2023, n. 240 - Allegato 1, mediante gli accordi di rete di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, per assicurare, una programmazione territoriale conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del decreto, per ambiti e settori produttivi specifici, idonea a soddisfare le esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e le richieste del settore produttivo regionale, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0;
- l) la valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo dei soggetti attuatori di cui agli articoli 6 e 8, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e rispondere meglio alle esigenze specifiche dei territori, degli allievi e delle loro famiglie;
- m) la partecipazione attiva e la corresponsabilità educativa, mediante la collaborazione tra i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, le famiglie e gli allievi e il coinvolgimento degli altri soggetti che



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

intervengono nella programmazione e nell'attuazione dell'offerta formativa regionale e, in particolare, degli enti locali, delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali e datoriali, degli enti del Terzo settore, degli organismi ed enti istituzionali che operano nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale, dell'orientamento e del lavoro;

n) il rafforzamento del sistema duale mediante l'ampliamento della platea dei destinatari, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze idonee a rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e che favoriscano l'occupabilità dei giovani;

o) la valorizzazione della formazione svolta in ambito lavorativo, mediante la qualificazione dei tirocini, la formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e privilegiando il ricorso all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o la specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e anche nell'ambito della mobilità transnazionale;

p) la sinergia sul territorio regionale tra il sistema regionale integrato e il sistema produttivo, per orientare l'offerta formativa regionale alle necessità delle imprese e dell'economia locale, ampliando le opportunità di qualifiche, diplomi e certificazioni finalizzati a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e ad agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani;

q) la parità tra i sessi, promuovendo, attività di informazione e sensibilizzazione, degli allievi, dei docenti e delle loro famiglie, dirette a prevenire e contrastare ogni forma di violenza o di discriminazione;

r) il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della formazione degli allievi in ambito lavorativo, per evitare un uso illegittimo o distorto dei tirocini, della formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018 o dell'apprendistato, nonché la diffusione in ambito educativo e formativo della cultura della legalità, del rispetto delle norme, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, incoraggiando i giovani a riconoscere e denunciare situazioni di sfruttamento e a operare in modo etico e responsabile nel mondo del lavoro;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- s) la frequenza obbligatoria, da parte degli allievi del sistema integrato regionale, di corsi di formazione e di aggiornamento sulla prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, specifici per l'attività lavorativa prestata in caso di tirocini, apprendistato e formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018
- t) il rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza, da parte dei soggetti datoriali ospitanti, nel corso dello svolgimento di tirocini, formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018 o di apprendistato, anche qualora siano svolti nell'ambito della mobilità transnazionale;
- u) specifiche campagne informative e di orientamento rivolte, in particolare, ai giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, agli insegnanti e alle famiglie, finalizzate alla conoscenza delle opportunità formative e professionali offerte dai percorsi IeFP, dai percorsi IFTS e dal sistema terziario di istruzione tecnologica superiore - ITS Academy;
- v) la promozione di modelli di istruzione e di formazione professionale, anche superiore, di orientamento, occupazionali e produttivi che favoriscano la formazione e la riqualificazione dei giovani, mediante percorsi diretti ad acquisire capacità e competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale generativa, al fine di renderli competitivi e occupabili stabilmente nel contesto lavorativo;
- z) l'utilizzo di piattaforme e altri strumenti informatici per l'iscrizione ai percorsi formativi previsti dalla presente legge e per l'orientamento ad una scelta consapevole del percorso di studi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Coordinamento istituzionale e partenariato sociale)

1. La Regione, ai fini della programmazione cui all'articolo 12, promuove il coordinamento istituzionale e il partenariato sociale, mediante la valorizzazione degli organismi regionali e delle sedi di confronto già operative, che si occupano delle politiche in materia di istruzione, formazione professionale, di orientamento e lavoro. In particolare si avvale, previa intesa ove necessaria, degli organismi e dei tavoli di seguito indicati:

- a) l'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), che svolge compiti di analisi, studi e ricerca sul mercato del lavoro regionale e su quelli locali, di supporto alle attività di pianificazione strategica e di programmazione regionale sia delle politiche attive sia dell'offerta formativa con particolare riferimento ai fabbisogni del territorio e alle richieste di nuove figure professionali emergenti, di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro, per l'occupazione, per la formazione, per l'istruzione e lo sviluppo sostenibile;
- b) il Comitato regionale di coordinamento in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 1241/2022 a supporto dell'Osservatorio di cui alla lettera a), per assicurare il coinvolgimento, delle parti sociali, economiche e istituzionali nella definizione degli obiettivi strategici;
- c) il Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 (Disciplina per la promozione degli istituti tecnologici superiori -ITS Academy);
- d) il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità);



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

e) il Tavolo regionale costituito presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale sede di collaborazione istituzionale per l'attuazione della filiera formativa tecnologico - professionale di cui all'articolo 25 del d. l. 144/2022 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 240 del 2023.

2. La Giunta regionale, ove non sia prevista o non risulti adeguata negli organismi di cui al comma 1, lettere a) e b) e nei tavoli di cui al comma 1, lettere c) e d), la rappresentanza dei soggetti di cui agli articoli 6, 8 e 11, provvede ad integrare la composizione degli stessi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo II

Ambiti di intervento del sistema regionale integrato

Sezione I

Offerta formativa dei percorsi d'istruzione e formazione professionale, d'istruzione tecnologica superiore e d'istruzione e formazione professionale tecnica superiore.

Art. 5

(Percorsi di istruzione e formazione professionale- IeFP)

1. L'offerta formativa dei percorsi d'istruzione e formazione professionale (IeFP), ai quali si accede con il diploma della scuola secondaria di primo grado, è costituita da:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali o di percorsi di istituti professionali considerati coerenti con il percorso formativo concluso, oppure per i quali viene programmato un corso annuale integrativo da svolgere successivamente al conseguimento della qualifica professionale e che permetta l'accesso all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 226/2005;
- b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo e per i quali può essere programmato un corso annuale integrativo da svolgere successivamente al conseguimento del diploma professionale di IeFP per l'accesso all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 226/2005;
- c) percorsi triennali e quadriennali realizzati in sussidiarietà dagli istituti professionali ai sensi dell'Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e quello di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017; n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e del decreto del Ministro dell'istruzione professionale dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

d) percorsi triennali e quadriennali attivati nell'ambito della sperimentazione della filiera formativa tecnologica professionale di cui all'articolo 25 bis del d. l. 144/2022, inserito dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 agosto 2024, n. 121, per il conseguimento del diploma professionale che permette di accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy nonché all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e al rilascio dei titoli di studio finali di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

e) percorsi triennali e quadriennali nonché corsi annuali svolti in modalità di apprendimento duale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022 "Adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale".

2. L'offerta formativa di cui al comma 1 è programmata in modo da favorire la realizzazione di percorsi sia gradualmente, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai differenti stili di apprendimento e alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

3. I percorsi integrativi individuali o individualizzati sono volti a favorire l'accessibilità e la personalizzazione per contrastare la dispersione e l'insuccesso formativo con il recupero e il sostegno di allievi con disabilità, o che si trovino in situazioni di particolare disagio sociale, culturale o personale, da realizzare per moduli di attività culturale o per moduli finalizzati a passaggi intra e intersistemici.

4. La formazione in contesto lavorativo, nei percorsi di cui al comma 1, lettera e) è erogata attraverso le seguenti modalità:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- a) alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso i soggetti di cui all'articolo 6 o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, ove rientrano anche le ore di laboratorio per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA);
- b) alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, che ricomprende l'impresa formativa, intesa come percorso svolto presso una organizzazione *no profit* interna o esterna all'istituzione formativa, anche appositamente costituita per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni;
- c) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale previsto all'articolo. 43 del d.lgs. 81/2015.

5. I percorsi sono strutturati in modo da garantire: l'acquisizione di saperi e competenze di base, che richiedono attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale; le competenze chiave di cittadinanza, tecnico-professionali specifiche comuni sulla base delle competenze tecnico-professionali assunte quale standard minimo a livello nazionale, nonché la realizzazione di attività fisiche e motorie e l'insegnamento della cultura religiosa.

6. I soggetti attuatori di cui all'articolo 6 assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento che prevedono percorsi formativi flessibili comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze e di ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

7. Le qualifiche e i diplomi che conseguono al termine dei percorsi di cui al presente articolo sono rilasciati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 6.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Soggetti attuatori dei percorsi di IeFP)

1. I percorsi di IeFP sono attuati da:

- a) strutture formative a gestione diretta delle amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Roma Capitale;
- b) strutture formative in regime convenzionale facenti capo direttamente alle amministrazioni comunali e alla Città metropolitana di Roma Capitale;
- c) enti strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche) e successive modifiche;
- d) strutture formative di organismi pubblici o privati accreditate ai sensi del comma 2;
- e) gli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, con un ruolo integrativo e complementare ai percorsi di IeFP, previo accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);
- f) i centri provinciali istruzione adulti (CPIA), che erogano i percorsi in regime di sussidiarietà.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati per l'attività di formazione professionale, in conformità a quanto stabilito, in particolare, dall'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 concernente la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

formative per la qualità dei servizi, ai sensi della normativa regionale e delle disposizioni di recepimento e di attuazione adottate dalla Giunta regionale in materia.



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65932178 **Mail:** miannarelli@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Percorsi di istruzione tecnologica superiore - ITS Academy e di istruzione e formazione professionale tecnica superiore - IFTS)

1. L'offerta formativa regionale di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) e di formazione professionale tecnica superiore (IFTS) è costituita dai percorsi e dalle attività previste dal piano territoriale triennale di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 "Disposizioni per la promozione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)", adottato dalla Regione in conformità alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).
2. Ai percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) di durata biennale o triennale, si accede con il diploma della scuola secondaria di secondo grado, con un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del d.lgs. 226/2005 unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito di un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché con il diploma professionale conseguito nell'ambito della filiera formativa tecnologica-professionale ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera e).
3. Ai percorsi di IFTS di cui all'articolo 69 della l. 144/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), si accede con diploma di scuola secondaria superiore o con diploma professionale di tecnico di cui al d.lgs. 226/200, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)"; i percorsi sono definiti con riferimento all'elenco delle specializzazioni tecniche superiori riconosciute con decreto



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2013, n. 91 “Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”.

4. La formazione in contesto lavorativo nei percorsi di IFTS realizzati con modalità di apprendimento duale, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, è erogata attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 2; nei percorsi ITS Academy è erogata preferibilmente attraverso l'apprendistato di alta formazione e ricerca previsto all'articolo 45 del d.lgs. 81/2015.

5. I percorsi degli ITS Academy permettono di acquisire elevate competenze in aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, nell'ambito della programmazione stabilita ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 22/2023 e successive modifiche, e di conseguire il diploma di tecnico superiore corrispondente al V o al VI livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF), a seconda se il percorso sia di durata biennale o triennale.

6. I percorsi IFTS sono finalizzati a formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione stabilita ai sensi all'articolo 2 della l.r. 22/2023 e successive modifiche e viene rilasciato un attestato di specializzazione tecnica superiore corrispondente al IV livello EQF.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Soggetti attuatori dei percorsi degli ITS Academy e di IFTS)

1. I percorsi degli ITS Academy e quelli di IFTS sono attuati rispettivamente da:

- a) istituti tecnologici superiori ITS Academy, di cui alla legge 99/2022 e disciplinati dalla l. r. 22/2023, costituiti come fondazioni con personalità giuridica ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4 della l. 99/2022 nel rispetto degli standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 ottobre 2023;
- b) partenariati composti da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, enti di formazione professionale accreditati, università e imprese ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della l. 144/1999 e dell'articolo 4 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTs)", nonché dagli ITS Academy, qualora siano erogatori dei percorsi di IFTS.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono riconosciuti e accreditati, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 ottobre 2023, n. 191 "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)", ai sensi delle disposizioni di recepimento e di attuazione adottate dalla Giunta regionale in materia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Certificazione delle competenze)

1. A conclusione dei percorsi di cui agli articoli 5 e 7, i soggetti attuatori di cui agli articoli 6 e 8 rilasciano la certificazione delle competenze, in conformità al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), agli accordi Stato–Regioni e alle norme statali vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ministeriale 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
2. I criteri e i requisiti per l'accreditamento degli enti che erogano i servizi di certificazione nonché gli standard minimi di processo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale ed informale sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. La certificazione delle competenze, rilasciata a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema regionale integrato, costituisce credito formativo. Ha valore di credito formativo anche la certificazione delle competenze acquisita in contesti non formali e informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

4. La certificazione delle competenze ha valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e per l'esercizio di un'attività professionale, sulla base della normativa vigente.
5. La certificazione delle competenze è registrata nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche nonché del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 (Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i) spendibile nel percorso individuale di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Sezione II

Orientamento regionale all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro

Art. 10

(Attività e servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro)

1. La Regione riconosce al complesso delle attività e dei servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro un ruolo fondamentale, trasversale e strategico per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa del sistema regionale integrato e per garantire percorsi di apprendimento e formazione permanente idonei ad incidere sulla progettualità e l'occupabilità dei giovani in risposta al cambiamento economico e sociale.
2. Le attività e i servizi di cui al comma 1 sono diretti a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie da mettere in atto per relazionarsi ed interagire in tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie a definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali, all'elaborazione e alla rielaborazione critica e proattiva di un personale progetto di vita e a sostenere la scelte relative.
3. La Regione, in conformità a quanto stabilito dall' Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 13 novembre 2014 (Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni ed ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 dicembre 2022, n. 328 (Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Generation EU), promuove una rete territoriale integrata delle attività e dei servizi a supporto dei giovani in formazione, chiamati ad adattarsi alle grandi transizioni globali, ambientali e digitali, con particolare attenzione a quelli con disabilità e fragilità e a più alto rischio di esclusione.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione programma, nel piano territoriale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) interventi coordinati, mirati e personalizzati di informazione, di tutoraggio, di consulenza e potenziamento delle competenze



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 11

(Soggetti attuatori delle attività e dei servizi di orientamento regionale)

1. Sono soggetti attuatori delle attività e dei servizi di orientamento di cui all'articolo 10, in particolare:

- a) i soggetti di cui agli articoli 6 e 8, nell'esercizio della loro autonomia didattica;
- b) gli enti strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche operanti nell'orientamento, nella formazione e nel lavoro;
- c) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che, articolati in reti territoriali di servizio, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa favoriscono l'integrazione e la continuità tra i percorsi di istruzione degli adulti e la formazione professionale;
- c) gli organismi pubblici o privati che erogano servizi di orientamento finalizzati alla transizione tra la formazione e il lavoro, accreditati ai sensi della normativa vigente;
- d) i centri per l'impiego e gli altri soggetti istituzionali autorizzati dalla Regione, nell'ambito delle attività che gli stessi compiono per finalità di orientamento alla formazione professionale e alla transizione tra formazione e lavoro;
- e) i soggetti datoriali ospitanti allievi impegnati nella formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018, nei percorsi di tirocinio curriculare o extracurriculare o apprendistato svolti nell'ambito del sistema regionale integrato di cui alla presente legge;
- f) i soggetti promotori dei tirocini curricolari ed extracurricolari o in apprendistato di cui alla presente legge;
- g) gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.) e



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

successive modifiche, che svolgono attività di orientamento negli ambiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 5.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CAPO III

Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento del sistema regionale integrato

Art. 12

(Documento di indirizzo e piani territoriali pluriennali e annuali attuativi del sistema regionale integrato)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato, in raccordo con le politiche regionali in materia di sviluppo economico, coesione sociale, welfare e immigrazione.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale adotta la programmazione di cui ai commi 3 e 4, previa attività di consultazione con gli organismi e i Tavoli di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, adotta un documento di indirizzo per la programmazione dell'offerta formativa relativa agli ambiti di intervento di cui al Capo II, Sezioni I e II, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, al fine di garantire l'integrazione tra il piano territoriale dell'istruzione e la formazione professionale (IeFP), di cui al comma 4, lettera a), il piano territoriale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui al comma 4, lettera b) e il piano territoriale dell'orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro di cui al comma 4, lettera c).
4. Successivamente all'approvazione del documento di indirizzo di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, sentita la commissione consiliare competente, approva:
 - a) il piano territoriale quadriennale per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), diretto, in particolare a:
 - 1) individuare gli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare l'offerta formativa di cui all'articolo 5;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 2) armonizzare i parametri dimensionali delle istituzioni formative;
- 3) assegnare il finanziamento ai soggetti attuatori di cui all'articolo 6 su base capitaria per frequentante e in base alla tipologia del percorso, in correlazione al principio dei costi standard, quale costo di erogazione del servizio in condizioni di efficienza, calcolato secondo una metodologia pubblica e trasparente in coerenza con i criteri indicati dalla normativa europea;
- 4) determinare il volume di attività complessivamente svolto da ciascuna istituzione formativa e la tipologia dei percorsi da prevedere nel sistema regionale integrato;
- 5) individuare, previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, iniziative che possano assicurare la contemporaneità tra l'avvio dell'anno scolastico e quello formativo e garantire un'offerta formativa omogenea tra i percorsi d'istruzione e quelli d'istruzione e formazione professionale;
- 6) avviare nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale in coerenza con i fabbisogni territoriali e individuando apposite azioni di supporto per le strutture formative coinvolte;
- 7) attivare percorsi di potenziamento delle competenze di base e motivazionali a favore delle nuove generazioni di immigrati, volti a far acquisire capacità linguistiche e di comprensione del contesto sociale e culturale, che possano favorire l'inclusione sociale degli stessi e delle loro famiglie;
- 8) attivare percorsi di istruzione e formazione professionale personalizzati e individualizzati per i soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- 9) organizzare, previo accordo con gli istituti penitenziari, percorsi di IeFP per l'acquisizione di qualifiche e diplomi a favore dei giovani privati della libertà personale, al fine di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo;
- 10) sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica e la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi, anche attraverso l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

11) prevedere l'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

12) realizzare prevalentemente percorsi IeFP, in modalità duale e con il ricorso all'apprendistato per il diploma e la qualifica professionale, valorizzando le imprese con capacità formativa;

13) individuare le attività funzionali all'attuazione e alla valorizzazione dei percorsi;

14) promuovere la formazione continua e l'aggiornamento delle competenze tecnico-specialistiche dei docenti e degli orientatori che operano presso i soggetti di cui agli articoli 6 e 8;

15) favorire iniziative di mobilità formativa transnazionale per acquisire competenze interculturali e linguistiche.

b) il piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 2, comma 2, della l. r. 22/2023;

c) il piano territoriale triennale delle attività e dei servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro, diretto in particolare:

1) all'elaborazione di una rete territoriale integrata dei soggetti che svolgono attività e servizi di orientamento, funzionale e strategica per il raggiungimento degli obiettivi del sistema regionale integrato, nonché di supporto informativo, di tutoraggio e consulenziale per il potenziamento dell'apprendimento permanente dei giovani;

2) ad individuare, in raccordo con l'Ufficio scolastico per il Lazio, iniziative idonee ad intercettare i giovani usciti dal sistema dell'istruzione e della formazione e che non lavorino, per includerli in attività di orientamento mirate a rivalutare percorsi più rispondenti alle attitudini e aspettative e che facilitino il loro inserimento lavorativo;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 3) ad attivare percorsi di mentoring e coaching motivazionali per studenti con fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano già interrotto percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - 4) a realizzare attività di orientamento con il coinvolgimento di genitori e familiari nel percorso educativo dei figli per supportarli nelle azioni di prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico;
 - 5) a promuovere attività di orientamento, attuate dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), anche mediante servizi di sportello, da proporre, previa convenzione, alle istituzioni scolastiche o formative e nelle sedi carcerarie;
 - 6) a potenziare e investire sulla formazione tecnica e professionale, costituendola come filiera integrata, modulare, graduale e continua fino alla formazione terziaria degli ITS Academy, nonché ad aumentare la percentuale di titoli corrispondenti al livello V, ma soprattutto al livello VI del quadro europeo delle qualifiche;
 - 7) a realizzare, in via sperimentale, "campus formativi", attraverso reti di coordinamento fra istituzioni scolastiche e formative, che vedano compresenti tutti i percorsi secondari, al fine di ottimizzare iniziative di orientamento che facilitino l'accompagnamento personalizzato e i passaggi orizzontali fra percorsi formativi diversi;
 - 8) a valorizzare la finalità orientativa della formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, adotta, ai fini dell'attuazione dei piani territoriali pluriennali di cui al comma 3, lettere a), b) e c) i rispettivi piani annuali, prevedendo in particolare:
- a) i percorsi, le attività ed i servizi del sistema regionale integrato, da realizzare nell'anno di riferimento;
 - b) la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse nazionali, europee e regionali.
5. I piani territoriali pluriennali di cui al comma 4 mantengono la loro validità fino all'approvazione dei successivi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CAPO IV

Apprendistato e tirocini

Art. 13

(Promozione dell'apprendistato e qualificazione dei tirocini)

1. La Regione, al fine di realizzare un maggior raccordo tra la formazione e il lavoro, individua nella programmazione di cui all'articolo 12, iniziative finalizzate alla:

- a) promozione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- b) qualificazione dei tirocini curriculari attivati nell'ambito dei percorsi di cui alla presente legge nonché di quelli extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 14

(Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato)

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e di ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche, integrano organicamente, in un sistema duale, la formazione interna effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale esterna svolta dalle istruzioni formative.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2015 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e successive modifiche, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa, disciplina i profili formativi concernenti:

- a) il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'impresa, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità alle Linee guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate "Linee guida";
- c) il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca per il conseguimento di titoli universitari e del diploma di tecnico superiore e per attività di ricerca.

3. Ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
- b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

4. I contratti di apprendistato sono applicati nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 15

(Tirocini curriculari)

1. I tirocini curriculari sono percorsi di formazione e apprendimento pratico, svolti in contesti lavorativi a fini formativi e/o di orientamento, attivati a favore degli allievi regolarmente iscritti ai percorsi di IeFP, di IFTS e degli ITS *Academy* e anche nell'ambito della formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784 octies, della l. 145/2018.
2. Gli allievi possono svolgere i tirocini curriculari durante il percorso di studio per l'acquisizione di crediti formativi. Se previsti dal piano di studi devono obbligatoriamente concludersi prima del conseguimento del titolo.
2. Si configurano come curriculari anche i tirocini svolti, prevalentemente in una struttura esterna, strumentali o collegati al sostenimento della prova finale.
2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento che individui gli obiettivi del tirocinio, le attività che verranno svolte e le competenze che il tirocinante avrà modo di sviluppare, nonché la durata, gli orari, l'eventuale rimborso spese e il nome del tutor responsabile che lo guiderà nel processo di formazione. Al termine del periodo pattuito, il tutor aziendale avrà il compito di compilare un report di valutazione da inoltrare all'ente promotore, specialmente nel caso in cui il tirocinio sia finalizzato all'ottenimento di crediti formativi.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 16

(Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo)

1. I tirocini extracurricolari, ai sensi dell'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono percorsi formativi di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curricolare.
2. I tirocini extracurricolari formativi e di orientamento sono rivolti ai giovani che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Nelle more dell'adozione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, ai tirocini extracurricolari si applica la disciplina individuata dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri previsti dal legislatore statale all'articolo 1, commi da 721 a 726, della l. 234.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.17

(Tirocini estivi di orientamento)

1. I tirocini estivi di orientamento, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consistono in percorsi facoltativi di apprendimento, ai quali si applica, ai sensi del medesimo articolo 60, comma 5, la disciplina di cui all'articolo 16.
2. I tirocini estivi di orientamento possono essere svolti dagli allievi, non minori di 15 anni, regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per un periodo massimo di tre mesi, esclusivamente durante il periodo estivo, dal giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l'inizio delle lezioni del successivo anno, previa apposite convenzioni stipulate dal soggetto promotore con i soggetti ospitanti.
3. I tirocini estivi, pur non rientrando nel piano di studi dello studente, possono essere valutati con l'attribuzione di crediti formativi riconosciuti ai sensi della normativa vigente.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CAPO V

Sistema informativo regionale

Art. 18

(Sistema informativo)

1. La Giunta regionale istituisce il sistema informativo regionale per la raccolta, la gestione e la fruizione dei dati e delle informazioni relativi al sistema regionale integrato.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con deliberazione individua:
 - a) la tipologia dei dati da acquisire;
 - b) le modalità per la raccolta e la elaborazione dei dati;
 - c) i soggetti che possono accedere al sistema informativo;
 - d) le risorse necessarie per le attività del sistema informativo;
3. I dati e le informazioni raccolti sono finalizzati, in particolare:
 - a) all'analisi, alla valutazione e al supporto alle decisioni in ordine alla programmazione di cui all'articolo 12;
 - b) all'individuazione delle misure per favorire il successo scolastico e formativo e il contenimento della dispersione scolastica;
 - c) alla gestione, al monitoraggio e al controllo delle attività relative all'offerta formativa;
 - d) al monitoraggio delle attività e dei servizi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale per la transizione tra la formazione e il lavoro;
 - e) all'analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, secondo un principio di ottimizzazione e non sovrapposizione del processo di raccolta dei dati e delle informazioni, il sistema si integra con gli altri sistemi operanti nell'ambito dell'istruzione e della



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

formazione professionale e dell'orientamento per la transizione tra formazione e lavoro, attivati sul territorio regionale.



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65932178 **Mail:** miannarelli@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

(Disposizioni sulle deliberazioni attuative)

1. Restano fermi i provvedimenti vigenti già adottati dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge se conformi alle disposizioni in essa contenute o laddove gli stessi richiedano un adeguamento, si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il documento di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
2. In caso di mancata approvazione del documento di indirizzo di cui all'articolo 12 comma 2, la Giunta regionale adotta i programmi territoriali e i piani annuali del sistema regionale integrato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 3 e 4, garantendo la programmazione dell'offerta formativa e di orientamento nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 21

(Abrogazione della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 “Disposizioni sul sistema educativa regionale di istruzione e formazione professionale” e successive modifiche)

1. La l.r. 5/2015 è abrogata.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 22

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti in termini di partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, contenimento della dispersione scolastica, continuità formativa e orientamento per la transizione tra la formazione e il lavoro. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:

- a) sui percorsi formativi attivati, gli ambiti territoriali interessati, i soggetti attuatori coinvolti;
- b) sugli studenti raggiunti e le loro caratteristiche, sulle iscrizioni ai diversi percorsi formativi e le qualifiche, diplomi e certificazioni conseguiti, sulle misure di contenimento della dispersione scolastica e i risultati conseguiti, sui dati relativi agli inserimenti nel mondo del lavoro;
- c) su tipologia e contenuto degli interventi di orientamento all'istruzione e alla formazione professionale realizzati e sullo stato della messa in rete delle attività e dei servizi offerti sul territorio;
- d) sui punti di forza dell'attuazione degli interventi, sulle eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuna delle annualità del triennio 2025 – 2027, a carico delle risorse finanziarie proprie della Regione, valutate in euro 26.700.000,00, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nonché mediante le risorse derivanti da assegnazioni statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente nell'ambito del programma 02 "Formazione professionale" e del programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale".
2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato digitalmente da: Maria
Chiara Iannarelli
Data: 20/11/2025 15:07:42